

Codice A1610A

D.D. 12 marzo 2018, n. 79

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. RIFREDDO (CN) - Richiedente: Farina Lucia M. - Intervento: Ristrutturazione e risanamento conservativo di fabbricato residenziale. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data 11/10/2018

Classificazione 11.100 / 36 / 2018A/A16000

Rif. n. 565 /A1610A del 09/01/2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune: RIFREDDO (CN)
Intervento: Ristrutturazione e risanamento conservativo di fabbricato residenziale.
Istanza: Farina Lucia M.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune in data 09/01/2018, con nota prot. 2556 del 27/12/2017, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che l'intervento previsto consiste nella ristrutturazione e nel risanamento conservativo di un fabbricato a carattere rurale da tempo in disuso; l'edificio, a due piani fuori terra, non ha subito pesanti interventi edilizi, pertanto conserva la struttura originaria e alcune caratteristiche tipiche delle vecchie costruzioni rurali della località in cui è situato; l'area interessata dall'intervento è ubicata a ridosso del concentrico del Comune di Rifreddo, in ambito ricompreso all'interno del nucleo urbano di antica formazione, dove si rileva la presenza di edificazioni di vario tipo, tra cui vecchi fabbricati rurali e villette unifamiliari;

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto non è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

Classificazione 11.100/36/2018A/A16000

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Rifreddo (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. del 01/08/1985 avente per oggetto: "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Massiccio del Monte Bracco, sita nei comuni di Envie, Barge, Sanfront, Rifreddo e Revello" appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda B031 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

visto che i lavori previsti dal progetto presentato, non snaturano l'originaria tipologia del fabbricato e non ne modificano la volumetria complessiva, ma sono previste soltanto le opere necessarie all'adeguamento delle strutture alla normativa sismica;

considerato che la sostituzione dei serramenti prevede l'utilizzo di nuovi infissi sempre in legno, come gli originali, e che per il manto di copertura, a seguito del rifacimento dell'orditura in legno, vengono riutilizzate le losse di pietra ancora recuperabili, completandole con la posa di altre nuove, della stessa tipologia;

preso atto dell'intenzione di favorire la conservazione e la valorizzazione del nucleo edificato in cui è inserito il fabbricato oggetto d'intervento, nel rispetto sia degli schemi insediativi, sia delle originarie tipologie costruttive,

valutato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che :

- la tinteggiatura della muratura esterna sia effettuata con le cromie tenui delle terre, i serramenti e gli oscuramenti siano in legno naturale trattato con impregnante opaco;

Classificazione 11.100/36 / 2018A/A16000

- si escluda la posa di superfici asfaltate nelle aree libere interne del fabbricato, scegliendo soluzioni che prevedono l'utilizzo di materiali che garantiscono la permeabilità del suolo;
- la nuova apertura fenestrata, rappresentata sul prospetto Ovest (lato strada), al primo piano fuori terra, sia ridotta in larghezza, realizzandola con le dimensioni tradizionali dell'originaria tipologia del fabbricato, similmente a quella adiacente nella stessa facciata, prevedendo le medesime persiane in legno.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO

Lettera inviata solo tramite e-mail
c. 6 DPR 445/2000 e art. 47, c. 1 e 2 D.Lgs. 82/2005

Torino 2 MAR 2018

Alla REGIONE PIEMONTE
Direzione Ambiente, Governo e Tutela
del Territorio
Corso Bolzano n.44
10121 TORINO

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

Prot. n.

Risposta al foglio prot. A1610A del 09/01/2018

Att. NO

AMBITO E SETTORE

Tutela Paesaggistica

DESCRIZIONE

Comune: RIFREDDO Prov. CUNEO

Oggetto dell'intervento: Ristrutturazione e risanamento conservativo fabbricato residenziale

Indirizzo: Via Monastero

DATA RICHIESTA

Data di arrivo richiesta: 13/02/2018

Protocollo entrata richiesta: 1789 del 14/02/2018

RICHIEDENTE

Privato - sig.ra FARINA LUCIA

PROCEDIMENTO

PARERE VINCOLANTE NEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (ART. 146 D.Lgs. 22/01/2004 n.
42 e s.m.i. - D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO

Parere Vincolante

Destinatario: REGIONE PIEMONTE

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., così come da ricognizione effettuata dal Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017;

Visto il parere della Regione Piemonte;

Vista la relazione tecnica-illustrativa trasmessa, in adempimento ai disposti del comma 7 del citato articolo di legge, con la quale codesta Regione ha verificato "[...] la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei provvedimenti di dichiarazione di interesse pubblico e nei piani paesaggistici [...]";

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta compatibile dal punto di vista paesaggistico, in quanto coerente con i valori tutelati, esprime parere favorevole facendo proprie le condizioni espresse dalla Regione Piemonte.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo da inviarsi esclusivamente presso la sede operativa di Torino.